



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 464 del 4/07/2025

per il 30/06/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

101) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024

(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024

(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell'11/04/2025

Con delibera pubblicata il 19.12.2024 sul C.U. n.192 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”, stabiliva che:

"[...] esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, l'Arbitro rileva che: "al 45' + 5' del secondo tempo, quando ancora mancava 1' al termine della gara (avendo assegnato 6' di recupero), dopo un fallo rilevato vicino alla zona delle panchine, si accendeva una rissa tra le due squadre che interessava sia le riserve che i calciatori di entrambe le società ed i Dirigenti del Tirreno Sansa entrati sul terreno di gioco.

Anche sugli spalti iniziava una rissa tra i sostenitori delle due squadre. I Dirigenti locali cercavano di riportare la calma e dividere Dirigenti ospiti e calciatori.

Cercavo di avvicinarmi al punto per calmare la situazione e prendere i relativi provvedimenti, ma, una volta giunto, mentre cercavo di dividere i calciatori, venivo circondato da 4 o 5 calciatori della società Tirreno Sansa e, d'improvviso venivo colpito da uno di loro violentemente a mano aperta sul volto, all'altezza della guancia sinistra tra l'occhio e la bocca. Venivo, nell'immediatezza, inoltre spinto con forza sul petto, probabilmente con due mani tanto che indietreggiavo di un passo e perdevo l'equilibrio cadendo violentemente a terra sbattendo forte la nuca sul terreno. La caduta mi procurava nell'immediato, l'annebbiamento della vista, una momentanea difficoltà respiratoria, uno stato di confusione di alcuni secondi ed un senso di vertigine che mi impediva di alzarmi. Per paura di essere colpito da terra mi proteggevo il volto. Sentivo immediatamente il sapore del sangue sulle labbra poiché lo schiaffo mi aveva procurato un taglio.

Tutto questo senza saper riconoscere quale o quali calciatori del Tirreno Sansa siano stati autori di tale aggressione dato che ero concentrato sulla situazione e il colpo è avvenuto lateralmente e d'improvviso. Fortunatamente immediatamente sentivo e poi vedevo i Dirigenti della squadra Accademia Sporting Roma che correndo nella mia direzione, prontamente allontanavano tutti i calciatori e mi soccorrevano finché non mi riprendevo dopo circa un minuto a terra.

Riuscivo, con il loro aiuto e l'assenza totale dei Dirigenti ospiti, a rialzarmi e decretavo la sospensione della gara.

Venivo aiutato a dirigermi velocemente verso gli spogliatoi, dove poco dopo essere entrato incontravo l'Osservatore Arbitrale e, una ventina di minuti dopo arrivavano le Forze dell'ordine, presumibilmente chiamati da Dirigenti locali.

Riuscivo con difficoltà a compilare i rapporti di fine gara e consegnarli.

Notavo la mancata assistenza dei Dirigenti ospiti.

Lasciavo senza ulteriori problemi l'impianto sportivo. In serata, in seguito ad un persistente stato confusionale mi recavo al Pronto Soccorso". Il Direttore di gara allega, infatti, il Referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio, nel quale è riportato che a causa di aggressione da persona non nota, su un campo di calcio, viene rilasciata la diagnosi di "aggressione con caduta a terra, trauma cranico, emivolto sinistro e regione pertrocanterica sinistra - contusione di sedi multiple non classificate altrove" ed una prognosi di giorni clinici 5.

In conseguenza dell'aggressione subita dall'Arbitro, la gara veniva sospesa definitivamente al 50' del II tempo sul seguente punteggio ACCADEMIA SPORTING ROMA - TIRRENO SANSA 2 - 1.

In virtù a quanto sopra, La responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società TIRRENO SANSA

PQM

DELIBERA

d'infliggere alla società TIRRENO SANSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 300,00. Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.G.S e riportate nel C.U. 49/a della Figc del 12/10/2022;

di inibire il sig. GRECO Ermenegildo (società Tirreno Sansa) fino al 31/01/2025 per mancata assistenza all'Arbitro;

di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per n. 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nello schiaffo violento al volto con fuoriuscita di sangue dalla bocca, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS) 4) di squalificare il calciatore ZANOTTI Valerio, per ulteriori n 4 anni, capitano della squadra, a causa dell'atto di violenza nei confronti dell'Arbitro, consistente nella spinta al petto che ha causato la caduta dello stesso e il conseguente colpo alla nuca, sbattendo sul terreno, commesso da calciatore della propria squadra non identificato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore/i dell'atto. (art. 5, commi 1 e 2 CGS) [...].

Avverso la sopra indicata decisione sono stati presentati due distinti reclami, entrambi preceduti da tempestivi preannunci:

il calciatore Valerio Zanotti, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, nella parte in cui il provvedimento ha disposto la sua squalifica per otto anni (quattro anni più quattro anni) in ragione del suo ruolo di *capitano* della propria squadra, in ragione di due distinte condotte poste in essere da due (o uno) suoi compagni di squadra non identificati, né dall'arbitro, né dall'osservatore arbitrale, né dal alcun altro soggetto.

A fondamento delle proprie argomentazioni, il reclamante ha dedotto l'illegittimità dell'art. 5.2 del CGS FIGC – che attribuisce la responsabilità al capitano della squadra per atti violenti posti in essere, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della medesima squadra, non individuato - per violazione degli artt. 3 Cost. e 27 Cost., atteso il difetto di *colpa in vigilando* e *in eligendo* in capo al capitano nella selezione dei giocatori, suoi pari. Diversamente opinando, prosegue il reclamante, si incorrerebbe in una illegittima forma di *responsabilità oggettiva*.

Per tali ragioni, il reclamante ha richiesto la disapplicazione della norma di cui all'art. 5.2.

In subordine, Il reclamante ha dedotto l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata, non proporzionale e irragionevole rispetto al fatto contestato.

Il reclamante ha eccepito, inoltre, l'erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nel referto arbitrale in particolare nella parte in cui è riportato che l'arbitro, mentre cercava di dividere i calciatori coinvolti nella rissa, era stato circondato *da 4 o 5 calciatori della società Tirreno Sansa*, mentre secondo la prospettazione del reclamante, in realtà, il direttore di gara era stato circondato da un gruppo misto di persone tra le quali solo una o due indossavano i colori della squadra Tirreno Sansa (una maglia verde).

Anche quanto riportato dal direttore di gara in relazione allo schiaffo ricevuto, ad avviso del reclamante risulterebbe non attendibile, laddove lo stesso attribuisce il gesto ad un giocatore del Tirreno Sansa, atteso che lo stesso arbitro aveva sostenuto che il colpo era giunto all'improvviso e lateralmente (come indicato dal Giudice Sportivo nel C.U.).

Quanto alla spinta ricevuta dal direttore di gara, il reclamante ha evidenziato come l'arbitro si fosse limitato ad affermare nel documento di gara di aver ricevuto *una spinta*, senza precisare chi avesse posto in essere detta condotta, che invece sarebbe stata erroneamente attribuita dal Giudice Sportivo ad uno dei giocatori del Tirreno Sansa.

A fondamento della propria tesi, il reclamante ha prodotto un filmato video relativo alla partita *de qua*, che evidenzierebbe, tra l'altro, che il colpo ricevuto dall'arbitro era stato, in realtà, involontario e conseguente ai movimenti convulsi di un gruppo di persone, in cui prevaleva la presenza di tesserati della squadra avversaria.

Di talché, né il capitano del Tirreno Sansa né la società stessa avrebbero potuto adempiere al compito di individuare i nominativi dei giocatori del Tirreno Sansa colpevoli dei fatti accaduti al direttore di gara, considerato che, ad avviso del reclamante, nessuno dei giocatori di detta squadra aveva posto in essere le condotte contestate.

Il reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento integrale della duplice sanzione inflitta al calciatore Zanotti previa disapplicazione dell'art. 5.2 del CGS FIGC; in via subordinata, la rideterminazione della sanzione secondo i termini di ragionevolezza.

Il reclamante formulava istanza di audizione.

la squadra Tirreno Sansa, avverso tutti i capi di cui all'integrale decisione del Giudice Sportivo:

- punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- ammenda di euro 300,00;
- inibizione del sig. GRECO Ermenegildo fino al 31/01/2025;
- squalifica del calciatore ZANOTTI Valerio, *capitano della squadra*, per n. 4 anni e, per ulteriori n 4 anni -;

A fondamento delle proprie argomentazioni, la società, analogamente al capitano Zanotti, ha richiamato il contenuto dei filmati video e materiale fotografico versati in atti, che riprendendo il momento l'avvio della rissa tra giocatori delle due squadre - una decina di persone in tutto - attesterebbero come, in realtà, i calciatori della squadra Accademia Sporting Club (che indossavano una maglia rossa) fossero più numerosi rispetto a quelli del Tirreno Sansa nonché l'immediato interessamento dei dirigenti del Tirreno Sansa tra i quali il sig, Greco Ermenegildo e come il direttore di gara, inseritosi nella mischia di propria iniziativa, verosimilmente per sedarla, aveva ricevuto, un colpo del tutto involontario, laddove il dirigente del Tirreno Sansa, Ermenegildo

Greco, sarebbe prontamente intervenuto per verificare la sua condizione.

Per tali ragioni, la società ha chiesto in via principale l'annullamento delle sanzioni comminate unicamente alla medesima e al capitano Zanotti.

Alla riunione del 23.01.2025 la Corte Sportiva Territoriale di Appello procedeva ad esaminare il caso in epigrafe.

Preliminarmente, attesa la connessione tra i due procedimenti, si disponeva la riunione degli stessi e, ascoltato il reclamante, ascoltati i difensori della società e del capitano Zanotti, con delibera pubblicata sul CU n. 233 del 24.01.2025 la Corte dichiarava:

- inammissibile il reclamo in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.;

- di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Greco Ermenegildo al 24/01/2025.

- di disporre, altresì, l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate.

- di rinviare la pronuncia sulle spese alla decisione definitiva.

Alla successiva riunione del 06.02.2025 si procedeva all'audizione del direttore di gara.

All'esito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 07.02.2025, disponeva la sospensione della sanzione irrogata al calciatore Zanotti Valerio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti istruttori, riservando ogni decisione nel merito all'esito degli stessi.

Con successivo provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 266 del 14.02.2025, la Corte motivava tale decisione rilevando come dalla visione del video fosse emerso che alla rissa avevano preso parte sia titolari sia riserve di entrambe le squadre e che l'arbitro risultava attorniato da soggetti riconducibili a entrambi i club.

Il medesimo non era in grado di identificare con certezza l'autore del colpo, né di stabilire se schiaffo e spinta fossero stati inferti dalla medesima persona.

La Corte osservava, inoltre, che le immagini mostravano una caduta non protetta dell'arbitro, verosimilmente causata dal colpo al volto, il quale provocava anche sanguinamento al labbro, più che dà una spinta.

Alla luce della dinamica confusa e della partecipazione di più soggetti, non risultava possibile attribuire con certezza l'azione violenta a un solo calciatore, né escludere che l'arbitro fosse stato colpito accidentalmente nel parapiglia.

Considerando la qualità delle immagini e l'eventualità di pervenire a una più precisa identificazione mediante strumenti tecnici più avanzati, la Corte disponeva la sospensione della sanzione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale affinché, mediante idonei strumenti tecnici, procedesse all'analisi del materiale video, escutendo i tesserati coinvolti e compiendo ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta utile all'identificazione dell'autore o degli autori dei fatti.

La Procura Federale, espletata l'attività di indagine, ne trasmetteva gli esiti alla Corte.

L'attività si era concentrata preliminarmente sull'analisi dei tre video allegati dai reclamanti, oggetto di elaborazione tramite software capace di migliorarne la qualità visiva. Tale video mostrava l'arbitro avvicinarsi a un'area del campo dove erano in corso degli scontri tra il n. 10 del Tirreno Sansa, e un calciatore non identificato dell'Accademia Sporting Roma. Nella medesima zona erano presenti anche calciatori di entrambe le squadre nonché i dirigenti Greco e Ferrara.

Nella sequenza immediatamente successiva, l'arbitro cadeva all'indietro dopo una torsione del busto, sbattendo la nuca a terra.

Sulla base delle immagini, venivano individuati e escussi, nelle date dell'11, 12 e 17 marzo 2025, diversi tesserati e dirigenti delle due società, nonché il direttore di gara.

Nessuno degli auditi era in grado di riferire con certezza l'identità dell'autore del gesto: alcuni soggetti ipotizzavano un contesto caotico e una dinamica accidentale, mentre il direttore di gara, pur confermando l'assenza di percezione diretta dell'aggressore, ribadiva la convinzione che il gesto fosse intenzionale. Tuttavia, egli stesso non era in grado di confermare le indicazioni fornitegli da alcuni dirigenti dell'Accademia, che avevano riferito informalmente della responsabilità di un calciatore.

La Procura rilevava che, nonostante l'elaborazione del materiale video, non era possibile identificare con certezza l'autore dell'azione violenta: l'arbitro risultava di spalle rispetto alla telecamera e circondato da più soggetti; non erano visibili gesti nitidi né movimenti

riconducibili con evidenza a un'aggressione deliberata. Inoltre, non si poteva escludere che la caduta fosse effetto di un unico colpo, né era chiaro se vi fossero stati due distinti episodi (colpo al volto e spinta).

Alla riunione del 10.04.2025 questa Corte ha esaminato il caso, relativamente alla residuale posizione del calciatore Zanotti Valerio, e ha deciso di accogliere il reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato il reclamo proposto dal calciatore **Zanotti Valerio**, capitano della società **Tirreno Sansa**, avverso la sanzione disciplinare della **squalifica per complessivi otto anni** irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale in conseguenza dei fatti occorsi in occasione della gara **Accademia Sporting Roma – Tirreno Sansa** del 14 dicembre 2024, ha ritenuto, all'esito di un'approfondita istruttoria, di dover accogliere integralmente il gravame, disponendo l'annullamento della sanzione, per le seguenti considerazioni.

Sul presupposto dell'inesistenza di una responsabilità personale individuabile, il Giudice Sportivo ha fatto applicazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che attribuisce al **capitano della squadra** la responsabilità oggettiva **aggravata** per gli atti di violenza commessi da un proprio compagno di squadra non identificato in danno degli ufficiali di gara.

Dai **filmati video versati in atti** –oggetto di esame diretto da parte della Corte e, in via istruttoria, anche della Procura Federale – tuttavia, risulta che l'arbitro, al momento dell'episodio, si trovava **circondato da soggetti riconducibili ad entrambe le squadre**, in un contesto di rissa e confusione generale, e che **il calciatore Zanotti Valerio era ben distante dalla mischia**, non coinvolto nei fatti, né partecipe, né presente nei pressi del punto in cui sarebbe avvenuto il contatto fisico.

All'esito dell'indagine, la Procura Federale ha trasmesso un dettagliato rapporto nel quale – dopo aver esaminato i video, potenziati mediante software specifici, ed escusso numerosi tesserati e dirigenti – ha ritenuto di **non poter pervenire a una ricostruzione del fatto in termini di dolo certo, e di non poter identificare con sufficiente sicurezza l'autore materiale dell'azione.**

In particolare, la Procura Federale ha rilevato che **non erano visibili gesti nitidi né movimenti riconducibili con evidenza a un'aggressione deliberata**, e che **non si poteva escludere che la caduta fosse effetto di un unico colpo accidentale**, all'interno di una situazione caotica e priva di direzione univoca.

Inoltre, è stato confermato che **l'arbitro era posizionato di spalle rispetto alla telecamera**, e che **nessun soggetto escusso è stato in grado di indicare con certezza chi avesse compiuto il gesto.**

Tale rilievo, che costituisce uno dei punti qualificanti del presente giudizio, implica che **non solo non è stato possibile individuare l'autore del fatto, ma neppure è stato possibile accertare che tale gesto fosse doloso e intenzionale**, requisito imprescindibile per potersi parlare di "atto di violenza" ai sensi dell'art. 5, comma 2, CGS.

Infatti, è principio acquisito che la responsabilità oggettiva del capitano opera esclusivamente quando sia **certa la commissione di un atto di violenza volontaria da parte di un calciatore della propria squadra**, anche se non individuato, e che tale presupposto non può essere sostituito da mere congetture o da dinamiche caotiche prive di evidenza probatoria.

La ratio della norma, come noto, riposa sull'esigenza di celerità delle decisioni nonché in quella di **evitare che la mancanza di un colpevole individuabile consenta a condotte violente di restare impunte.**

Essa, tuttavia, **non può spingersi fino a sanzionare un soggetto, ancorché capitano, in assenza di prova dell'esistenza stessa del fatto tipico**, né tantomeno in assenza di qualsiasi profilo di colpa, di vigilanza omessa o di coinvolgimento.

In definitiva, la Corte ritiene che **i presupposti applicativi della responsabilità oggettiva aggravata difettino in radice**, poiché **non è stato dimostrato che vi sia stato un atto volontario e doloso, né che tale atto sia attribuibile, anche solo genericamente, a un tesserato del Tirreno Sansa.**

Ogni elemento istruttorio – ivi compresi i chiarimenti forniti dalla Procura Federale – depone per un'azione confusa, potenzialmente accidentale, o comunque priva del grado minimo di certezza richiesto dall'ordinamento sportivo per l'applicazione di sanzioni così gravi e afflittive.

Ne consegue che la sanzione irrogata – pari a otto anni complessivi di squalifica – risulta **del tutto sproporzionata, priva di fondamento normativo, lesiva dei principi di personalità della responsabilità, ragionevolezza e proporzionalità**, e pertanto merita di essere annullata.

integralmente.

L'accoglimento del reclamo non solo si impone per giustizia del caso concreto, ma riafferma la necessità che anche nell'ambito del diritto sportivo – pur ispirato a esigenze di celerità e tutela della competizione – **la sanzione disciplinari fatti certi, condotte realmente accertate e responsabilità fondate su elementi oggettivi**. Il reclamo del calciatore **Zanotti Valerio** deve dunque essere accolto, con integrale **annullamento della squalifica disposta con C.U. n. 192 del 19.12.2024** del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riuniti i procedimenti per connessione, ascoltato il reclamante, ascoltata la società, sentito l'arbitro, già dichiarato inammissibile il reclamo in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, e accolto il reclamo in relazione all'inibizione a carico del dirigente Greco Ermenegildo, letti gli accertamenti della Procura Federale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00 e annullando le squalifiche a carico del calciatore Zanotti Valerio.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

227) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALLINARI NICOLAS FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEI CALCIATORI MATTIOLI MATTEO MARIA E SCIACCA UGO FINO AL 6/06/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE VAVALE GIOELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025
(Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

Con delibera pubblicata il 03.04.2025 sul C.U. n.185del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, SGS, con riferimento alla gara ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale irrogava le seguenti sanzioni:

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2025 al calciatore GALLINARI NICOLAS perché “[..] Al termine della gara proferiva frasi blasfeme. Inoltre, colpiva con calci e pugni calciatori avversari. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS);

SQUALIFICA FINO AL 06/ 6/2025 al calciatore MATTIOLI MATTEO MARIA perché “[..] Al termine della gara spintonava i giocatori avversari. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”;

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE al calciatore VAVALA GIOELE perché “[..] Al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”;

SQUALIFICA FINO AL 06/ 6/2025 al calciatore SCIACCA UGO perché “[..] Al termine della gara rivolgeva frasi gravemente offensive all'indirizzo dell'arbitro (art. 36 c. 1 lett. a CGS). [..]”.

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo unicamente sotto il profilo della dosimetria delle sanzioni irrogate ai quattro calciatori, ritenute eccessivamente afflittive rispetto alla gravità dei fatti loro contestati, come descritti nel referto arbitrale. Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni.

Alla riunione del giorno 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale – che come noto ai sensi dell'art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti in occasione della gara - da cui emergeva che:

con riferimento al calciatore Gallinari, lo stesso era stato espulso per aver rivolto frasi offensive e blasfeme nonché sferrato calci, schiaffi e pugni nei riguardi dei giocatori della squadra avversaria e dei tifosi avversari; alla notifica del provvedimento di espulsione, aveva insultato l'arbitro appellandolo con epiteti quali “..*testa di cazzo (...)* *coglione* “, avvicinandosi con fare minaccioso;

con riferimento al calciatore Mattioli, lo stesso era stato espulso per aver insultato e spintonato gli avversari. Alla notifica del provvedimento di espulsione, aveva insultato anche l'arbitro con frasi quali “*figlio di puttana, stai zitto stronzo* “;

con riferimento al calciatore Vavala, lo stesso a fine gara era stato espulso per aver ripetutamente insultato l'arbitro con frasi quali “ *bravo pezzo di merda ci hai fatto perdere il campionato vaffanculo stronzo*; alla notifica del provvedimento di espulsione, si era rifiutato di fornire il proprio numero di maglia al direttore di gara, finché non veniva in seguito convinto dai suoi compagni di squadra, consentendo così all'arbitro la sua identificazione;

con riferimento al calciatore Sciacca, lo stesso a fine gara era stato espulso per aver insultato l'arbitro con frasi quali “*ci hai fatto perdere il campionato testa di cazzo sei solo un frocio di*

merda”;

Ciò posto, osserva il Decidente che come correttamente indicato dal giudice sportivo, le biasimevoli condotte poste in essere dai calciatori integrino la fattispecie descritta dall'art. 36 c.1 lett. a) CGS. Come noto, l'articolo 36 CGS, rubricato “*Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara*” ha ad oggetto le condotte ingiuriose, irriguardose e gravemente irriguardose, diverse dalle condotte violente (che invece sono disciplinate dall'art. 35 CGS), poste in essere dai tesserati nei riguardi del direttore di gara.

La norma sopra indicata, al comma 1, disciplina le condotte *ingiuriose, irriguardose e gravemente irriguardose* commesse dai calciatori e tecnici. Essa dispone che:

Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in esame debba essere esclusa la forma aggravata di cui alla lettera b) della succitata norma, per carenza dell'elemento costitutivo del fatto relativo al “*contatto fisico*”.

Ai quattro giocatori è stata contestata, invero correttamente, dal giudice di prime cure, la fattispecie di cui alla lettera a) del c.1 dell'art. 36 CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, va evidenziato che le sanzioni previste dall'art. 36 CGS rappresentano minimi edittali, suscettibili di aumenti in ragione della intrinseca gravità della condotta ovvero in funzione della presenza di circostanze aggravanti, o di diminuzioni al ricorrere di circostanze attenuanti (cfr artt. 13 e 14 CGS). In caso di sanzione irrogata a tempo determinato, in ossequio ai principi di *proporzionalità, gradualità e ragionevolezza*, osserva il Collegio la necessità che la relativa durata sia coerente, sul piano degli effetti, con la sanzione base di 4 giornate, anche se ad essa non esattamente sovrapponibile. Inoltre, la *modulazione* della sanzione base deve tener conto non solo della *gravità intrinseca* della condotta, ma anche del *contesto* in cui essa è stata posta in essere. È, infatti, rilevante stabilire se plurime condotte poste in essere dal medesimo soggetto siano state poste in essere in un unico momento, senza soluzione di continuità, oppure se sussiste tra esse un intervallo temporale apprezzabile. In quest'ultimo caso, infatti, verrebbe a configurarsi una *reiterazione* della condotta.

Questi elementi — gravità del fatto, unicità o pluralità del contesto, eventuale reiterazione, sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti — costituiscono i parametri fondamentali che il giudice deve considerare nella determinazione finale della sanzione da irrogare, nel rispetto dei principi sopra richiamati. Tornando al caso di specie, alla luce delle premesse normative e interpretative già illustrate, questa Corte osserva come solo la squalifica comminata al calciatore Vavala (squalifica per 4 gare effettive, conforme al minimo edittale) risulti coerente alla gravità del comportamento e all'unicità del contesto in cui esso si è consumato. Per quanto riguarda gli altri calciatori, invece, pur riconoscendo che le condotte dagli stessi poste in essere appaiono, per contenuto e modalità, più gravi rispetto a quella ascritta al Vavala, e dunque meritevoli di un aumento rispetto alla sanzione minima, va, tuttavia, rilevato come le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado risultino eccessive. Alla luce di ciò, si impone una rimodulazione in senso riduttivo delle sanzioni a carico dei calciatori Gallinari, Mattioli e Sciacca, nel rispetto dei criteri di *proporzionalità, gradualità e ragionevolezza* che devono orientare l'attività sanzionatoria dell'organo giudicante. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Gallinari Nicolas nella squalifica per 7 gare, a carico del calciatore Mattioli Matteo Maria nella squalifica per 6 gare e a carico del calciatore Sciacca Ugo nella squalifica per 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

201) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VALLECORSÀ, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCELLA VALERIO FINO AL 16/03/2029, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025

(Gara: POLISPORTIVA VALLECORSÀ – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con delibera pubblicata il 13/03/2025 sul C.U. n.306 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POLISPORTIVA VALLECORSÀ – ISOLA LIRI 1925 del 8/03/2025 – Campionato Seconda Categoria, adottava la seguente decisione: “[..]Al 30' del II tempo, a seguito di un contrasto di gioco, il calciatore n. 25 della Società Pol. Vallecorsa, NOCELLA Valerio, protestando nei confronti dell'Arbitro, lo seguiva da presso e lo colpiva con violenza con la mano aperta, prima sul lato sinistro della schiena e, successivamente, all'altezza della spalla sinistra, provocandogli forte dolore.

Veniva trattenuto da compagni di squadra ed avversari. A questo punto l'Arbitro non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, considerava concluso l'incontro, al 30' del II tempo, sul risultato di Pol. Vallecorsa - ASD Isola Liri 1925 1 - 3.

Il Direttore di gara, si recava successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Benedetto di Alatri (FR), dove veniva refertato per "riferito trauma mentre arbitrava una partita di calcio" con prognosi di giorni 3, per contusione del dorso. PQM DELIBERA

1) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pol. Vallecorsa per 0 - 3;

2) di squalificare il calciatore NOCELLA Valerio fino al 16/03/2029 (sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35, comma 7 del C.G.S., e riportate nel C.U. n.49/A della FIGC del 12/10/2022). [..]”.

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo limitatamente alla squalifica del calciatore NOCELLA Valerio fino al 16/03/2029, asserendo che la ricostruzione dei fatti riportata nel CU, che a sua volta riprendeva pedissequamente quanto indicato nel referto arbitrale, non risulterebbe corretta, in quanto i gesti compiuti dal calciatore Nocella non sarebbero ascrivibili alla fattispecie astratta della condotta violenta di cui all'art. 35 CGS.

Ad avviso della reclamante, invero, durante un'azione di gioco, il direttore di gara avrebbe mancato di sanzionare un fallo posto in essere da un giocatore della squadra avversaria ai danni del calciatore Nocella, il quale, al fine di richiamare l'attenzione dell'arbitro, si sarebbe limitato a sfiorargli appena la spalla con la mano destra.

Immediatamente dopo, sempre secondo la prospettazione fattuale della reclamante, il direttore di gara procedeva ad espellere il giocatore estraendo il cartellino rosso ad una distanza molto ravvicinata dallo stesso.

Di talché, il giocatore si sarebbe limitato a scostare l'arbitro appoggiandogli la mano sul petto senza esercitare alcuna forza, per poi lasciare spontaneamente il terreno di gioco senza che fosse necessario l'intervento di compagni e/o avversari.

La reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione irrogata al calciatore Nocella; in subordine, riqualificare le condotte ascritte al medesimo sub art. 36 CGS e per l'effetto rideterminare la sanzione irrogata al calciatore in misura meno afflittiva.

In via istruttoria, e a supporto delle proprie argomentazioni, la reclamante allegava un filmato video

ritraente la dinamica dei fatti in parola.

La reclamante presentava, altresì, richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 03/04/2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe.

Era presente la reclamante, rappresentata e difesa dal proprio difensore di fiducia il quale si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, ribadendo come dal filmato video prodotto non si evincesse alcuna condotta violenta posta in essere dal calciatore Nocella, in quanto i gesti dallo stesso compiuti, secondo la difesa della reclamante, rientrerebbero, piuttosto, nella condotta gravemente irraguardosa di cui all'art.36 del CGS, concretizzandosi in un contatto fisico, ma comunque non violento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale e alla visione del filmato video (nella fattispecie, ammissibile ai sensi dell'art. 61 CGS in ipotesi di contestazione di sanzioni per condotta violenta); all'esito, la Corte deliberava di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito (CU n. 347 del 04.04.2025).

Alla riunione del 24/04/2025 la Corte procedeva all'audizione del direttore di gara, alla presenza del rappresentante AIA.

All'arbitro veniva mostrato il video allegato al reclamo presentato dalla società Polisportiva Vallecorsa, e lo stesso confermava che il filmato si riferiva all'episodio in questione.

L'arbitro riferiva che, a seguito di un contrasto di gioco, il calciatore Nocella aveva protestato nei suoi confronti, seguendolo durante l'azione successiva.

Successivamente, urlando alcune frasi da lontano, lo aveva raggiunto, colpendolo prima con una mano alla schiena e poi alla spalla, provocandogli dolore sia fisico che psicologico.

Il direttore di gara riteneva il gesto volontario e non frutto di un contatto accidentale.

Precisa inoltre che non si trattava di un pugno, ma di due spinte a mano aperta: la prima alla schiena e la seconda alla spalla.

Aggiunge infine che, a seguito dell'accaduto, i sanitari del pronto soccorso gli avevano rilasciato una prognosi di tre giorni.

Questa Corte, all'esito della compiuta istruttoria e alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, ritiene il reclamo proposto meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito illustrati.

Determinanti, ai fini della decisione, si sono rivelati sia i filmati video della gara – riconosciuti come autentici dallo stesso ufficiale di gara – sia i chiarimenti resi dall'arbitro in sede di audizione.

Tali elementi, considerati congiuntamente, hanno consentito al Collegio di ricostruire i fatti contestati, evidenziando una dinamica significativamente più vicina a quanto prospettato dalla reclamante e compatibile con la versione dei fatti da essa offerta nel proprio reclamo.

Il comportamento del tesserato in questione, invero, risulta essersi sostanziato in una fase concitata di gioco, durante la quale lo stesso – con altri suoi compagni - si avvicinava all'arbitro per manifestare il proprio dissenso portando avanti un'azione di protesta che, pur censurabile sotto il profilo disciplinare, non appare connotata da quella violenza volontaria, aggressiva ed estrema che la normativa di cui all'art. 35 CGS richiede per la configurabilità della condotta ivi sanzionata.

Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 35 CGS:

1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.

(...)

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.

Mentre, la diversa fattispecie di cui all'art. 36 c.1 CGS, dispone che:

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Alla luce della normativa sopra richiamata, emerge con chiarezza la necessità di distinguere tra la condotta violenta di cui all'art. 35 CGS e la condotta gravemente irrispettosa con contatto fisico prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS.

La prima presuppone un comportamento connotato da evidente intenzionalità lesiva, impulsività incontrollata e volontaria aggressività, tale da porre concretamente a rischio l'integrità fisica dell'ufficiale di gara, anche a prescindere dall'effettiva causazione di lesioni personali.

È sufficiente, a tal fine, la sola intenzione di colpire in modo pericoloso, anche in assenza di un danno effettivo.

Diversamente, la seconda ipotesi - che richiama la nozione di *ingiuria reale* propria del diritto penale sostanziale - sanziona quei comportamenti materiali che, pur implicando un contatto fisico - come ad esempio una spinta, uno schiaffo o forte una stretta di mano - costituiscono espressione di disapprovazione o disprezzo nei confronti dell'agredito, senza tuttavia integrare gli estremi di una condotta sanzionabile ex art. 35 CGS.

Orbene, nella fattispecie in esame la condotta posta in essere dal calciatore integra, piuttosto, un gesto impulsivo, inserito in un quadro di accesa contestazione verbale e fisica, ma privo dei requisiti di offensività tipici della condotta violenta ai sensi dell'art. 35 CGS, quali la manifesta volontà lesiva, la pericolosità oggettiva e la sproporzione nell'uso della forza.

Quanto alla documentazione clinica rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alatri, in essa si riporta esclusivamente un trauma contusivo alla regione dorso-lombare sinistra, occorso mentre arbitrava una partita di calcio (II categoria)' e individuato come *infortunio sul lavoro*.

Il referto non contiene alcun riferimento a presunte aggressioni fisiche da parte di persona nota.

Tale documento, pertanto, seppur attestando un generico trauma contusivo - peraltro localizzato in una regione dorso-lombare - non può ritenersi idoneo, né sotto il profilo formale né sostanziale, a integrare il presupposto richiesto dall'art. 35, comma 4, CGS.

La dinamica dei fatti, pertanto, appare più correttamente inquadrabile nell'ambito della **condotta gravemente irrispettosa che si concretizza in un contatto fisico**, così come disciplinata dall'art. 36, comma 1, lett. b), del CGS, il quale sanziona - con una squalifica minima di otto giornate - quei comportamenti, anche di natura fisica, che, pur non integrando gli estremi della violenza in senso stretto, si pongano in evidente violazione dei doveri di rispetto e correttezza nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il reclamo deve ritenersi fondato nei limiti della corretta qualificazione della condotta addebitata al calciatore Nocella ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 35 del medesimo Codice.

Ne deriva che la sanzione originariamente irrogata deve essere riformata e rideterminata in otto giornate di squalifica - quale misura minima prevista dalla norma - aumentata di ulteriori due giornate, in considerazione della gravità del gesto e del carattere reiterato delle condotte poste in essere.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società/sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Nocella Valerio a 10 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

263) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MASSIMI LORENZO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 22/05/2025

(Gara: ATLETICO MORENA SSDARL – POLISPORTIVA CIAMPINO del 18/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. **N.187 SGS DEL 22/05/2025** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ATLETICO MORENA SSDARL – POLISPORTIVA CIAMPINO del 18/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma** irrogava la sanzione della squalifica per otto gare effettive all'allenatore Massimi Lorenzo perché *"[...]Al termine della gara assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro spintonandolo con il petto mentre gli rivolgeva frasi offensive. -art. 36 comma 1 lett. B del C.G.S. [...]".*

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da regolare preannuncio nei termini, la parte reclamante ha contestato la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo di aver tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento polemico, ma non minaccioso.

Ha inoltre negato di averlo spintonato deliberatamente, attribuendo l'eventuale contatto fisico con l'arbitro alle ridotte dimensioni del tunnel corridoio che conduce agli spogliatoi, in cui potrebbe essersi verificato l'episodio.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 29 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Era presente per la reclamante l'allenatore sig. Lorenzo Massimi il quale si riporta all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, precisando di aver unicamente chiesto spiegazioni all'arbitro circa una decisione di gioco, ricevendo in risposta un'espressione irrispettosa.

Dopo aver replicato chiedendo rispetto a sua volta, veniva espulso. Una volta lasciato il campo, è rimasto nella zona degli spogliatoi in attesa dei propri ragazzi.

Al termine della gara, in un corridoio molto stretto, l'arbitro gli si è nuovamente rivolto con toni provocatori.

A quel punto, il sig. M. si è semplicemente affiancato all'arbitro per invitarlo a cessare tali atteggiamenti, senza alcuna ulteriore conseguenza. Ha infine ribadito di non aver mai posto in essere i comportamenti descritti nel comunicato ufficiale e di non essersi mai rivolto con modi inappropriati a un arbitro, tanto meno più giovane, nonostante le provocazioni ricevute.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti del procedimento e ascoltata la parte reclamante all'udienza del 29 maggio 2025, ritiene che il reclamo meriti accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Dal referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS - si evince che, al termine dell'incontro, l'allenatore si è avvicinato al direttore di gara "con atteggiamento minaccioso", lamentando un presunto mancato rispetto nei propri confronti da parte dello stesso.

L'arbitro riferisce che l'allenatore, ignorato nella sua figura, ha iniziato a urlare, spingendolo con il petto e utilizzando espressioni offensive, venendo successivamente allontanato da un proprio collaboratore e da alcuni giocatori.

Orbene, osserva il Decidente come, pur a fronte della genericità del referto – che non riporta in

modo specifico il contenuto di frasi offensive/minacciose né elementi concreti per qualificare l'intensità e la gravità dell'atteggiamento minaccioso nel senso proprio del termine – la Corte ritiene doversi ricondurre la condotta de qua alla fattispecie di cui all'art. 36 comma 1, lett. a), C.G.S.

In particolare, si osserva che la condotta non appare superare la soglia di rilevanza necessaria per l'integrazione della fattispecie aggravata prevista dalla lett. b), secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite (CU n. 146 del 15.05.2019), in cui si richiede un contatto fisico che sia espressione di una condotta violenta, impetuosa o finalizzata a causare danno.

Tali caratteri risultano assenti nella presente fattispecie, anche alla luce del contesto (fine gara, zona spogliatoi, alta concitazione emotiva) e della modalità del gesto (spinta con il petto).

Una simile modalità di contatto, invero, avvenuta nei termini descritti, non può ritenersi, di per sé, sufficiente a integrare gli estremi di un'azione fisicamente aggressiva, lesiva o pericolosa e – considerato il contesto ove è avvenuta, nonché la situazione di concitazione – ben potrebbe anche risultare compatibile con un gesto privo di reale volontarietà.

Ciò premesso, la condotta dell'allenatore rimane comunque oggettivamente grave, censurabile e meritevole di un intervento disciplinare significativo.

Il comportamento descritto – l'attendere l'arbitro a fine gara, rivolgersi a lui con toni urlati e atteggiamento intimidatorio, protrarre un confronto verbale fino al punto da dover essere fisicamente trattenuto – integra senz'altro una condotta gravemente irrispettosa, incompatibile con il decoro e il rispetto dovuti alla figura arbitrale, indipendentemente dal contenuto letterale delle espressioni pronunciate.

Tale condotta è ancor più grave alla luce del ruolo ricoperto dall'allenatore, che è chiamato a rappresentare un modello di comportamento per i giovani atleti, sia in campo che fuori, e deve sapersi contenere anche nelle situazioni di maggiore tensione.

La dinamica descritta nel referto, pur priva degli estremi dell'aggressione fisica, rivela un atteggiamento fortemente inappropriato, meritevole di sanzione.

Pertanto, tenuto conto della derubricazione dell'addebito ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), la Corte ritiene equo determinare la sanzione nella seguente misura: 4 giornate di squalifica per la condotta gravemente irrispettosa (art. 36, comma 1, lett. a, C.G.S.), cui deve sommarsi 1 giornata per l'espulsione diretta ed 1 ulteriore giornata in considerazione della particolare gravità del comportamento, per i motivi sopra indicati.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Massimi Lorenzo a 6 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

257) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CHIEFALO GUIDO PER 8 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE CERINO CLAUDIO PER 6 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE PIETROLETTI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.184 C5 DEL 13/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – POLISPORTIVA PLAYGROUND del 9/05/2025 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Questa Corte, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame avanzato dalla società Fidene A.S.D., avverso i provvedimenti di cui al C.U. n.187 del 14/05/2025 – già rettificativo del precedente C.U. n.184 del 13/05/2025, per quanto concerne l'identità del calciatore sanzionato (correttamente individuato in Lorenzo Pietroletti anziché Damiano Pietroletti) – emesso dal Giudice Sportivo Territoriale. In relazione alla posizione del calciatore Cerino Claudio, la valutazione degli atti di causa e del contesto reale di svolgimento della gara ha evidenziato una sproporzione nel provvedimento originariamente inflitto al calciatore, non pienamente aderente ai fatti come accertati e alle risultanze degli atti ufficiali, inclusa la refertazione arbitrale. Il Consesso giudicante ha riconosciuto la sussistenza di condotte irruvidose e antisportive, connotate da espressioni ingiuriose, poste in essere nei confronti del Direttore di gara; tuttavia, la refertazione arbitrale è apparsa lacunosa su alcuni elementi fattuali, rendendo le condotte ascritte, seppur pacificamente repressibili, non configurabili nei termini di gravità e portata sanzionatoria originariamente delineati. Relativamente alle posizioni dei calciatori Lorenzo Pietroletti e Guido Chieffalo, la Corte ha rigettato il reclamo. Per il calciatore Lorenzo Pietroletti, è stata accertata la condotta di rivolgere al direttore di gara frasi offensive di particolare gravità e l'espressione di ripetute frasi blasfeme. Per il calciatore Guido Chieffalo, è stata parimenti accertata la condotta di espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, unitamente ad una lieve spinta al medesimo, dunque le condotte dei calciatori Pietroletti e Chieffalo sono state ricondotte, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art.36, comma 1, lett. a e b del C.G.S., il quale disciplina le sanzioni per condotte ingiuriose o offensive verso gli ufficiali di gara. Al fine di garantire la coerenza con la propria prassi decisoria e i principi di proporzionalità della sanzione, la Corte ha ritenuto opportuno confermare la misura afflittiva. La Corte, pertanto, accoglie parzialmente il reclamo in relazione alla posizione del calciatore Claudio Cerino, riducendo la squalifica comminata, stante l'eccessività del provvedimento sanzionatorio originario, alla luce della rivalutazione dei fatti e della lacunosità della refertazione arbitrale e respinge il reclamo relativamente alle istanze concernenti i calciatori Lorenzo Pietroletti e Guido Chieffalo. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cerino Claudio a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

258) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LATINA CALCIO 1932 S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE COSCIA GIORGIA FINO ALL'8/05/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.219 SGS DEL 9/05/2025

(Gara: LATINA CALCIO 1932 S.R.L. – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 7/05/2025 – Coppa Lazio Under 17 Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Azzurra ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che i gesti della calciatrice, nel corso di una protesta, erano stati diretti ad allontanare il direttore di gara che le aveva accidentalmente toccato delle zone sensibili e che la sospensione della gara non risultava comunque giustificata da tali contatti.

Perveniva, quindi, memoria integrativa della società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una congrua riduzione della squalifica e la ripetizione della gara.

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in relazione alla perdita della gara per non essere stati inviati alla controparte il preannuncio e il reclamo stesso nonché per la sua tardività, trattandosi di incontro che rientra nell'applicazione del C.U. 46/A della FIGC che dispone l'abbreviazione dei termini.

Risulta invece scrutinabile la sanzione della squalifica alla calciatrice Giorgia Coscia perché, come da giurisprudenza costante di questa Corte Sportiva, la riduzione dei termini vale solo per i procedimenti relativi ai risultati di gara onde consentire una celere definizione delle competizioni, mentre non si applica alle altre sanzioni peraltro già esecutive dopo la decisione di primo grado.

In relazione alla condotta della tesserata della reclamante, il direttore di gara descrive nel proprio referto come la calciatrice Giorgia Coscia, dopo che egli aveva assegnato un calcio di rigore per un fallo dalla stessa compiuto, lo spingeva con forza ed egli provvedeva a espellerla.

Subito dopo, la calciatrice dava un'altra spinta all'arbitro che, quindi, sospendeva la partita con la calciatrice che provava di nuovo ad avvicinarsi allo stesso ma veniva trattenuta dalle compagne.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Da quanto descritto del referto in maniera congrua e dettagliata, emerge nitoreo che il comportamento della calciatrice Giorgia Coscia non risulta essere un atto di violenza che ha cagionato una lesione fisica ma un plurimo spintonamento, seppure intenso, nell'ambito di una accesa protesta.

Esso, quindi, deve essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l'entità del contatto e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 7 novembre 2025.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC.

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Coscia Giorgia al 7/11/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 giugno 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA – LIVIO ZACCAGNINI

264) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDIPENDIENTE CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROTTA LORENZO FINO AL 13/05/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE FELICI ALESSIO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.342 C5 DEL 17/05/2025

(Gara: INDIPENDIENTE CIAMPINO – UP CALCIO A 5 del 17/05/2025 – Play Off Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 20/06/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Indipendente Ciampino ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che il proprio calciatore Alessio Felici non avesse compiuto alcun gesto nei confronti del direttore di gara e che invece la condotta dell'altro calciatore Lorenzo Trotta non fosse qualificabile come un atto violento ma come una protesta che comportava un contatto fisico.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva l'annullamento delle sanzioni ovvero la riqualficazione di quella comminata al calciatore Trotta con una congrua riduzione della squalifica.

Insisteva anche per l'ammissione di prova testimoniale.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto per la squalifica più grave, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

A riguardo, il direttore di gara confermava che al termine della gara il calciatore Lorenzo Trotta gli si avvicinava per porgergli la mano e in tale frangente gliela stringeva fortemente e gli alzava il braccio passandogli sotto e quindi glielo girava dietro, apostrofandolo e causandogli dolore alla mano e alla spalla.

L'arbitro quindi lo spingeva via per evitare ulteriori conseguenze e il sig. Trotta lo ingiuriava nuovamente. Il direttore di gara riferiva, infine, che il dolore avvertito era momentaneo e spariva poco dopo.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

A riguardo, si sottolinea come l'audizione testimoniale, alla luce della giurisprudenza endofederale e del Collegio di Garanzia dello Sport, non può trovare ingresso nel procedimento poiché, in presenza di un referto arbitrale univoco, dettagliato e scevro da contraddizioni logiche come nel caso di specie, essa non può comunque elidere il valore fidefacente dello stesso.

Ebbene, da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e coerente, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal calciatore Lorenzo Trotta deve essere qualificato come un atto violento che ha cagionato una lesione fisica.

La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all'art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., spettando quindi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze ad esso relative.

E ciò in quanto l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che "Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione", introduce uno strumento flessibile,

affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024).

Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 17 settembre 2026, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un'aggressione reiterata con plurimi colpi).

Esso, poi, ha avuto conseguenze estremamente ridotte nel tempo e senza esiti permanenti, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l'assenza di recidiva da parte del calciatore.

Deve essere invece confermata la squalifica al calciatore Alessio Felici il quale, espulso per ingiurie nei confronti dell'arbitro, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco reiterando le offese e colpendo il direttore di gara con uno schiaffetto.

A riguardo, le deduzioni della reclamante non possono trovare accoglimento alla luce della descrizione puntuale dei fatti contenuta nel referto arbitrale. La sanzione, quindi, risulta correttamente emessa in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Trotta Lorenzo al 17/09/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Pubblicato in Roma il 4 luglio 2025
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato